



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di Supporto | Il funzionario preposto

Al Sindaco del Comune di
Erchie (BR)

All'Organo di revisione del
Comune di Erchie (BR)

Oggetto: Invio deliberazione n. 116/2019/PRSE.

Si trasmette copia della deliberazione in oggetto, adottata da questa Sezione regionale di controllo nella camera di consiglio del 27 novembre 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della L. del 23/12/2005, n.266.

Il Direttore del Servizio di supporto
dr. Salvatore Sabato



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione composta dai magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente	
Carlo Picuno	Consigliere	
Pierpaolo Grasso	Consigliere	
Rossana Rummo	Consigliere	<i>relatore</i>
Michela Muti	Referendario	
Giovanni Natali	Primo referendario	

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione 2015-2016-2017 del Comune di Erchie (Br) ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. 23 dicembre 2005, n. 266.

Uditi nell'adunanza pubblica del 27/11/2019, convocata con ordinanze presidenziali n. 69, 77, 82/2019 il relatore Cons. Rossana Rummo, il sig. Giuseppe Margheriti in qualità di Sindaco, la dott.ssa Chiara Saracino, in qualità di vice Sindaco, Giuseppe Fracella, funzionario responsabile del settore Ragioneria-Finanze ed il dott. Vito Antonio Maggiore, in qualità di Segretario generale.

Premesso in

FATTO

A seguito dell'esame della relazione dell'Organo di revisione del Comune di Erchie (BR) relativa al rendiconto di gestione 2015, prevista dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, emergevano numerose criticità rispetto per le quali si rendeva necessario acquisire dati e informazioni attraverso opportuna nota istruttoria indirizzata al Sindaco e all'Organo di revisione (prot. Cdc n. 20126 del 12 luglio 2018).

Considerato che non risultavano compilati e trasmessi nei termini previsti dall'Organo di revisione le relazioni per i Rendiconti di gestione 2016 e 2017, in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti (Deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR e Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR).

Dall'esame delle relazioni emergevano talune criticità e con nota istruttoria del 12 luglio 2018 indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, si chiedevano chiarimenti in merito; il Sindaco ed il Revisore dei conti hanno presentato le proprie controdeduzioni in data 21 settembre 2018 (acquisita al prot. n. 3315 del 24.09.2018) e 16 novembre 2018 (acquisita al prot. n. 4569 del 16.11.2018).

Il magistrato istruttore, non avendo ritenuto i suddetti chiarimenti idonei a superare tutti i rilievi formulati, ha depositato le osservazioni finali, evidenziando i profili di criticità emergenti dall'esame dei rendiconti. I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle seguenti criticità: risultato della gestione di competenza e di amministrazione, risultato di amministrazione-fondo rischi spese legali e contabilizzazione anticipazioni di liquidità, flussi di cassa e giacenza vincolata, fondo pluriennale vincolato, calcolo fondo crediti di dubbia esigibilità, contrasto all'evasione tributaria, rapporto sulla tempestività dei pagamenti.

Il Presidente della Sezione procedeva, quindi, con ordinanze n. 69, 77 e 82/2019, a convocare il Comune di Erchie per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la

trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore, relative alle citate criticità. Nel corso dell'adunanza pubblica, dopo la relazione del magistrato istruttore, i rappresentanti dell'ente, riportandosi sostanzialmente a quanto dedotto nelle memorie scritte (trasmesse in data 5 novembre 2019, protocollo Cdc n 5108), hanno fornito ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti delle problematiche finanziarie rilevate.

Considerato in

DIRITTO

Prima di procedere all'esame delle criticità rilevate nell'esame della documentazione in esame relativa agli esercizi finanziari 2015-2016 e 2017 del Comune di Erchie (BR), appare opportuno delineare brevemente il quadro normativo vigente in materia.

L'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 stabilisce che: *«gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo»*. L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 (inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art. 148-bis prevede, infine, che l'accertamento,

nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del d.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000.

Sia l'art. 6 del d.lgs. n. 149/2011 che l'art. 3 del d.l. n. 174/2012 (inserendo l'art. 148-bis nel d.lgs. n. 267/2000), evidentemente, hanno sensibilmente rafforzato i controlli

attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente «collaborativo», privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art. 148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, in presenza dei relativi presupposti, il dissesto finanziario dell'ente (art. 6 del d.lgs. n. 149/2011).

Considerato che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. «dissesto guidato» disciplinato dall'art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149/2011, la natura attualmente anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

A seguito delle memorie inviate dall'ente e a seguito dell'adunanza pubblica, risultano le seguenti criticità:

1. **Fondo rischi spese legali:** l'accantonamento per contenzioso al 31.12.2015 era pari a € 11.800,00, il cui importo è stato, probabilmente, non quantificato a seguito di una ricognizione del contenzioso esistente con relativa percentuale di soccombenza a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti (in base al principio contabile 5.2 lett. h, all. 4/2

del d.lgs. n. 118/2011). Inoltre, in base ai dati reperiti sulla piattaforma BDAP, non risultava alcun accantonamento per rischi legali nell'esercizio 2016, mentre nel successivo esercizio (2017) risultava per il fondo *de quo* un importo pari a € 152.078,32.

L'Ente ha dichiarato sostanzialmente: «... *Si fa presente che nel Rendiconto 2016 vi è un fondo contenzioso di 93.054,87 € classificato erroneamente nella voce Altri accantonamenti insieme al Trattamento di fine mandato del Sindaco di 7.295,17 €, per un totale di 100.350,04 €. Come ampiamente riportato, dal 2015 al 2018 il Comune di Erchie ha visto avvicinarsi più volte la figura del Responsabile dei Servizi finanziari, proprio in fase di applicazione dei nuovi principi contabili. Nonostante questo, già a partire dal Rendiconto 2016 si è iniziata l'attività di attenta analisi delle controversie in essere per le quali vi è significativa probabilità di soccombere. Al fine di migliorare tale analisi, l'importo del fondo contenzioso inserito nel Rendiconto 2018 è stato oggetto di congiunta valutazione tra il Settore Ragioneria, l'Ufficio Contenzioso, il Sindaco e l'Assessore al Bilancio...».*

Si prende atto che con il rendiconto 2018 è iniziata una vera e propria attenta analisi delle controversie legali con le relazioni aggiornate in merito al carico complessivo pendente al 21/01/2019 e 02/09/2019 (predisposte dall'Ufficio contenzioso dell'ente), ma si evidenzia che la ricognizione in argomento non è stata fatta in occasione della prima applicazione dei principi applicati alla nuova contabilità finanziaria (principio contabile 5.2 lett. h, all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011).

2. Flussi di cassa: l'esame del rendiconto 2015 ha evidenziato uno squilibrio di cassa di parte corrente pari ad € -3.916.224,99, generato dalla bassa realizzazione delle entrate del titolo I, II, III. Per tale motivo è stato richiesto all'ente di relazionare in merito, indicando per ciascun titolo, la percentuale di realizzazione delle riscossioni rispetto agli accertamenti, sia a competenza, sia a residuo.

Il Comune ha ribadito riguardo allo squilibrio di cassa che: «...è normale che la gestione corrente, così come calcolata nel Siquel 2015, riporti uno squilibrio di 3.916.224,99 €, in quanto considera l'anticipazione di tesoreria nelle Entrate come gestione capitale, mentre nelle spese come gestione corrente (concetto già riportato nella nostra nota del 21/09/2018). Riclassificando l'anticipazione di tesoreria di 4.127.668,54 € nelle Entrate correnti, si ha un perfetto equilibrio di parte corrente per 211.443,55 €, e di parte capitale per 612.070,05 €, lasciando invariato il Fondo di cassa finale a 2.707.118,42 € ...».

Il Comune di Erchie ha anche fornito il prospetto relative alle percentuali di realizzazione dei primi tre titoli di entrata dell'esercizio 2015, da cui emerge una contrazione significativa nella realizzazione delle entrate tributarie, sia in conto competenza (70,8%), sia in conto residui (10,1%) e delle entrate del Titolo II in conto competenza (56,5%) e del Titolo III, sia in conto competenza (50,3%), sia in conto residui (15,6%), migliorate nell'esercizio 2018, sia in conto competenza, sia in conto residui. Inoltre, è risultato che l'Ente non ha fruito di anticipazioni di cassa nel biennio 2016-2017.

Si dà atto al Comune di aver messo in pratica dal 2016 una serie di iniziative volte a migliorare le riscossioni sia in fase di accertamento che di riscossione coattiva dei crediti di natura tributaria e di non aver più utilizzato l'anticipazione di tesoreria, consentendo una gestione più sana rispetto al passato. Tuttavia, si deve tener presente anche del forte decremento del saldo di cassa registrato tra il 31/12/2015 (pari a € 2.707.118,42) ed il 2016 (pari a € 1.794.028,01), motivato per il fatto che l'anticipazione di liquidità di € 2.038.763,94 è stata spesa successivamente all'esercizio 2015, poi stabilizzatosi nelle annualità successive (2017 e 2018), più o meno, nel medesimo importo dell'esercizio 2016 (rispettivamente € 1.749.021,90 al 31.12.2017 e 1.845.855,42 al 31.12.2018). Un calo di liquidità che, pur non

escludendo la natura transitoria dello squilibrio in cui versava l'ente, palesa, comunque, un peggioramento della situazione di cassa registrata dopo il 2015.

La Sezione si riserva ulteriori approfondimenti in occasione del controllo finanziario sul conto consuntivo 2019.

3. Fondo pluriennale vincolato: l'esame del rendiconto 2015 aveva evidenziato molteplici incongruenze relative al fondo pluriennale vincolato (di seguito FPV) contabilizzato nell'esercizio 2015 ed era stato chiesto all'ente di apportare le relative modifiche, fornendo l'elenco delle entrate correnti vincolate ed entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate ed imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Inoltre, il Comune è stato invitato a fornire il suddetto elenco anche per gli esercizi 2016 e 2017.

L'ente con le memorie inviate ha ricostruito l'evoluzione del FPV dal riaccertamento straordinario dei residui all'1/1/2015 al 31/12/2017. Infatti, il Comune dichiara che: *«...dai dati forniti è emerso l'errore dell'FPV alla data del 31/12/2015 risulta essere di € 168.416,15 (tutto di parte capitale) così come calcolato in sede di riaccertamento straordinario dei residui alla data del 31/12/2014 (delibera di Giunta Comunale n. 40 del 31/08/2015) e così come riportato in Entrata nel Bilancio di Previsione 2016-2018 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 25 del 30/05/2016 (si veda allegato 2019-E). Ciò anche considerando che in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015, effettuato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 23/05/2016 (si veda allegato 2019-F), non sono stati riscontrati nuovi residui da riportare in FPV...».*

Pertanto, constatando che l'FPV costituito nel Rendiconto 2015 era effettivamente pari a € 168.416,15 (solo di parte capitale), mentre l'FPV alla data del 31/12/2016 risulta essere riportato correttamente nei vari atti deliberativi dell'Ente, si dà atto di aver provveduto alla verifica e rideterminazione del FPV, soprattutto per l'esercizio 2015, ma il

Comune di Erchie dovrà per i prossimi esercizi perpetrare nell'attenta disanima delle risorse già accertate destinate al finanziamento delle obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata, nonché nella predisposizione dei cronoprogrammi per le spese di investimento nel rispetto generale del principio della competenza finanziaria potenziata.

4. *Fondo crediti dubbia esigibilità*: L'Ente ha riprodotto un nuovo prospetto di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (di seguito FCDE) da accantonare al 31.12.2015, considerato che il precedente non appariva congruo con riferimento alle diverse categorie di entrata che non erano state prese in considerazione nei precedenti calcoli effettuati. Dalla ricostruzione operata risulterebbe un importo complessivo pari a € 2.379.842,73, ovvero ben più alto di quello accantonato a consuntivo 2015, pari a € 750.638,50.

Il Comune di Erchie, a tal riguardo, dichiara che: «...*Se si considera che a decorrere dal Rendiconto 2015, ai sensi dell'art. 2, co. 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, e s.m.i., ed in linea anche con la deliberazione n. 33/2015 della Sez. delle Autonomie della Corte dei Conti, il fondo di sterilizzazione dell'anticipazione di liquidità erogata in tale anno (pari a 2.038.763,94 €) poteva essere considerato ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si può arrivare ad affermare che nel Rendiconto 2015 vi erano somme totali riconducibili al FCDE per 2.789.402,44 € (750.638,50 € + 2.038.763,94 €). Pertanto, il FCDE ricalcolato risulterebbe comunque inferiore rispetto all'importo di 2.789.402,44 € di cui sopra...».*

Si fa presente, inoltre, che dal prospetto di calcolo relativo al Rendiconto 2016 risultano abbattimenti del 55% per i residui di competenza per alcune categorie di entrata come: IMU recupero evasione, IMU quale fattispecie diversa da abitazione principale, TARI, (permesso solo a bilancio 2016).

Considerato che l'Ente nel Rendiconto 2017, a fronte di residui attivi di € 3.252.675,64, è stato accantonato un FCDE di € 2.399.580,03, pari a 73,77%, così come nel Rendiconto 2018, a fronte di residui attivi di € 3.117.442,67, è stato accantonato un FCDE di € 2.509.789,33, pari a 80,50%, questa Sezione vigilerà sul controllo del FCDE stanziato a bilancio ed accantonato a consuntivo in occasione del controllo finanziario per l'esercizio 2019.

5. *Contrasto all'evasione tributaria:* Nelle memorie depositate in prossimità dell'adunanza collegiale dall'ente emerge che, a fronte di n. 1.307 avvisi di accertamento emessi a dicembre 2017 per un valore complessivo di € 468.075,59 sono stati accertati in contabilità solo € 196.937,77. Inoltre, relativamente agli avvisi di accertamento emessi a dicembre 2017 sull'ICI 2012, risulta che vi sono residui attivi per € 92.000,06 a fronte dei € 196.937,77 accertati inizialmente, vale a dire che sono stati incassati € 104.937,71.

Con riferimento all'aggiornamento al 30.06.2019 dei dati delle riscossioni complessive a residuo che nell'anno 2015 che ammontavano ad € 607.015,63, il saldo al 28/10/2019 ammonta quindi a € 24.386,91, mentre si è proceduto alla completa cancellazione in sede di Rendiconto 2016 dell'importo di € 545.756,00 per recupero evasione TARSU.

Da quanto chiarito in sede di adunanza, l'ufficio tributi del Comune si occupa completamente dell'accertamento e riscossione dei tributi e, attualmente, i tempi per gli avvisi di accertamento risultano notevolmente più rapidi. La volontà dell'Ente è quella di emettere il sollecito e l'avviso di accertamento entro l'annualità per ridurre al minimo le suddette tempistiche. Infine, stando agli ultimi aggiornamenti sulla riscossione forniti risulta che: per quanto riguarda la Tari, il Comune è in "coattivo" per le annualità 2013 e 2014, di contro sono stati emessi avvisi di accertamento per le annualità 2015-2016-2017 ed i

solleciti per il 2018; per quanto riguarda l'IMU, l'Ente è in "coattivo" per gli 2010-2011-2012, invece sono stati emessi avvisi di accertamento per gli anni 2013-2014-2015.

Il Comune di Erchie dichiara che non si registrano atti annullati per prescrizione.

Il Collegio si riserva di verificare, in sede di controllo sul prossimo rendiconto 2019 l'evoluzione del *trend* della riscossione dei suddetti tributi.

6. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti. In occasione dell'istruttoria è stato chiesto all'Ente di provvedere a fornire il totale dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2017 ad oggi non ancora estinti, e di trasmettere un prospetto dettagliato. Inoltre, è stata verificata la non corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7 *bis* del d.l. n. 35/2013.

In prossimità dell'adunanza collegiale l'ente ha inviato il prospetto relativo ai debiti aggiornato al 31.12.2017, in cui emerge il debito commerciale relativo alla società Monticava Strade per € 53.641,70, inoltre risulterebbero n. 4 fatture emesse dalla società Nexive per spese postali, pari a € 3.013,81, relative al 2016, che probabilmente saranno oggetto di riconoscimento come debito fuori bilancio.

Inoltre, è stato riferito nella discussione orale che a fronte di un indice di tempestività dei pagamenti molto alto, sia nel 2016 (169 gg.), sia nel 2017 (132gg.), il medesimo indice si sta abbassando in questo esercizio in corso.

In considerazione di quanto suesposto, la Sezione verificherà, già, dai successivi controlli sui rendiconti i dati relativi ai debiti liquidi ed esigibili non ancora pagati e rivenienti dagli esercizi pregressi, nonché la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7 *bis* del d.l. n. 35/2013.

PQM

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1, comma 166 e ss., della L. n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, in relazione al controllo sui rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 del Comune di Erchie (BR).

Dichiara

La sussistenza delle criticità in precedenza segnalate e raccomanda al Comune di Erchie di attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria.

Il Collegio si riserva, in occasione del controllo finanziario sui rendiconti riferiti ai prossimi esercizi finanziari, di verificare la corretta applicazione della normativa sulla competenza finanziaria potenziata.

DISPONE

La trasmissione della presente pronuncia, a cura della Segreteria della Sezione:

- al Sindaco, il quale comunicherà i contenuti della presente delibera al Consiglio comunale tramite il relativo Presidente;
- al Revisore dei conti;

La presente pronuncia, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, dovrà essere pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 27 novembre 2019.

Il Relatore

Rossana Rummo

ROSSANA RUMMO
CORTE DEI CONTI
23.12.2019
19:22:24 CET

Il Presidente

Maurizio Stanco

STANCO
MAURIZIO
CORTE DEI
CONTI
30.12.2019
22:12:37 UTC

depositata in Segreteria

il 31 DIC 2019

Il Direttore di Segreteria
(dott. Salvatore Sabato)